
1 9 9 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
26 gennaio 1996, n. 030/Pres.

Imposizione Carta tecnica regionale e Carta tecnica regionale numerica quale standard cartografico per tutti gli uffici regionali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e concernente le disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale;

VISTO il verbale della riunione del 16 giugno 1995 della Commissione di vigilanza sul S.I.E.R., in cui si sollecita l'assunzione di un provvedimento regionale per l'adozione di standard informatici in materia di cartografia e di banche dati georiferite;

VISTO il progetto generale del sistema cartografico regionale, approvato con D.P.G.R. n. 0497/Pres. del 1° dicembre 1993 e pubblicato nel Supplemento straordinario n. 68 del 14 dicembre 1993 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 49;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 5546 del 16 ottobre 1995;

VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 5940 del 24 novembre 1995;

DECRETA

Art. 1

La Carta tecnica regionale e la Carta tecnica regionale numerica vengono imposte quale standard cartografico per tutti gli uffici regionali nello svolgimento

delle relative competenze e devono essere obbligatoriamente inserite nei rapporti con ogni altro soggetto interno o esterno all'Amministrazione regionale.

Art. 2

Ogni iniziativa in materia di cartografia e di sistema informativo territoriale regionale deve esplicitarsi previo parere da parte del servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

Art. 3

Gli standard informatici di comunicazione con altri sistemi grafici ed alfanumerici sono quelli descritti negli allegati tecnici già approvati insieme al progetto generale di cartografia con D.P.G.R. n. 0497/Pres. del 1° dicembre 1993.

Art. 4

Ogni contratto di collaborazione, convenzione o progettazione avviato dall'Amministrazione regionale deve essere coerente con quanto stabilito agli articoli precedenti.

Art. 5

È fatto obbligo a tutte le Direzioni regionali di utilizzare ed inserire nelle proprie direttive e circolari gli standard cartografici e informatici adottati dall'Amministrazione regionale con il presente provvedimento.

Art. 6

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 26 gennaio 1996

CECOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 marzo 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 73*
